

PER COPIA  
Ing. Pasquale D'ANZI



M\_INF-DIP TRASP  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici  
DIP TRASP  
REG DECRETI  
Prot: 0000034-26 02 2016-REGISTRAZIONE

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,**  
**gli affari generali ed il personale**

**"Attuazione disposizioni comma 655 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

Visto il comma 655 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la Direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;

Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata Direttiva 2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la conformità della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;

Vista la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuata con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172;

Vista la Decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il Codice del Consumo di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore;

Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art 1 comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla effettività dei livelli di emissioni

inquinanti dei veicoli, nonché per incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (finalità ed oggetto)**

1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada.
2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della Legge di Stabilità 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione.
3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto già stabilito dall'art. 77 del Codice della Strada.

### **Articolo 2 (ambito di applicazione)**

1. Sono oggetto del presente decreto:
  - a) per le verifiche di effettività delle emissioni inquinanti su strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;
  - b) per le verifiche di conformità al tipo omologato (art. 77 del Codice della Strada):
    1. i veicoli di cui alle lettere e), f), g), i) dell'art. 47 del Codice della Strada;
    2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art. 171 del Codice della Strada);
    3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della Strada);
    4. gli pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art. 72 del Codice della Strada);
    5. le ruote (DM 10 gennaio 2013, n.20);
    6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli (art. 75 del Codice della Strada);
  - c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della Strada).

### **Articolo 3 (modalità attuative)**

1. La Direzione generale della motorizzazione, con successivi decreti, stabilisce le modalità e le metodologie di prova, nonché i corrispondenti requisiti di accettabilità, riferiti alle verifiche di conformità al tipo omologato.
2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi di fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli e prove su strada, individuando idonei fattori di conformità per il confronto dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso di definizione.
3. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli circolanti, devono essere eseguite prove su banco a rulli, individuando idonei fattori di comparazione, rispetto alle reali condizioni d'uso dei veicoli, con riferimento alla vigente normativa tecnica.

**Articolo 4**  
**(soggetti incaricati)**

1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonché mediante l'affidamento dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.
2. Le relative determine a contrarre disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto delle condizioni di terzietà.

**Articolo 5**  
**(provvedimenti conclusivi e sanzioni)**

1. Gli esiti delle verifiche e prove, effettuate ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, sono pubblicati sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.
2. Nel caso vengano accertate irregolarità, fatto salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e sanzioni, così come già previste dal Codice della Strada, dalle Direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del Consumo citato in premessa e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di "Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE".

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Amedeo Fumero  


PER OGNI COMUNICAZIONE

L. F. D'ANZI  
